

ACC 10000 1146/122

LSC. /423 (E)

COLLECTIVE AGREEMENT. PIACENZA

June - Sept 1945

(C) COLLECTIVE AGREEMENT. PIACENZA

June - Sept 1945

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- 1 All Industries
- 2 Sugar (Firms Eridania)
- 3 Artisan
- 4 Thrashing Cereals
- 5 Potatoes Work
- 6 Tax Collectors
- 7 Banking
- 8 Banking
- 9 Insurance
- 10 Agriculture Custodu Cattae
- 11 Agriculture Dismissal
- 12 Agriculture Apprentices
- 13 Commerce
- 14 Commerce Contingency)

2032

COMMERCE 114
CONTINGENCY

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DI PIACENZA

VERBALE DI ACCORDO PROVVISORIO

Il giorno 27 agosto 1945, nei locali della Camera Confederale del Lavoro di Piacenza, si sono riuniti:

La Camera Confederale del Lavoro di Piacenza, nelle persone dei signori: Cadermartini Eraldo e Bonelli Carlo;
L'Associazione Commercianti di Piacenza, nelle persone dei signori: Masari Giovanni - Luraschi Geom. Stefano - Battisti Armando - Bellarino Angelo - Ronchini Rinaldo;
i rappresentanti dei Consigli delle Commissioni interne della Camera del Lavoro riuniti allo scopo di esaminare le rivendicazioni della Camera del Lavoro di cui al memoriale 21.8.1945, si è convenuto quanto segue:

1 - Ferme restando le disposizioni dell'accordo 23 Luglio 1945, l'indennità di contingenza in caso prevista viene così modificata con decorrenza del 20 Agosto 1945:

Capi famiglia
i lavoratori (impiegati ed operai) che fruiscono degli assegni familiari e quindi sono considerati capi-famiglia, percepiranno una indennità di contingenza di L. 21.25 oraria

Non capi-famiglia			
- uomini (impiegati ed operai) oltre i 18 anni	"	17.10	"
- donne (impiegati ed operai)	"	14.75	"
- uomini e donne (impiegati ed operai) dei	"	28.31	"
I 6 ai 18 anni	"		"
- uomini e donne (impiegati ed operai) inferiori ai 16 anni	"	8.10	"

2 - Tale nuova indennità di contingenza viene fissata in via provvisoria, nell'intesa che qualora il Contratto Nazionale o Regionale stabilisse una indennità inferiore al presente accordo, i lavoratori beneficerebbero della cifra percepita in più fino alla data dell'entrata in vigore del suddetto Contratto Nazionale o Regionale; qualora invece questo ultimo stabilisse un'indennità superiore, i lavoratori verranno ad usufruire di tale indennità a decorrere dalla data di entrata in vigore del Contratto Nazionale o Regionale, senza alcuna retrodatazione.

3 - Per i dipendenti considerati capi-famiglia l'indennità di lire 12 di cui all'accordo 23 Luglio 1945 è elevata a lire 13 del 20 Agosto 1945.

4 - COMUNI DELLA PROVINCIA
Le indennità di cui sopra valgono per il Comune Capoluogo; per gli altri Comuni la percentuale d'aumento apportata all'indennità di cui sopra è fissata in misura del 50% (ass-)

Il giorno 27 agosto 1945, nei locali della Camera Confederale del Lavoro di Piacenza, si sono riuniti:

La Camera Confederale del Lavoro di Piacenza, nelle persone dei signori: Cademartini Emilio e Bonelli Carlo;

L'Associazione Commercialisti di Piacenza, nelle persone dei sig. Mas-sari Giovanni - Luraschi Geom. Stefano - Battisti Armando - Bellario An-gelo - Ronchini Rinaldo;

i rappresentanti dei Consigli delle Commissioni interne;
riuniti allo scopo di esaminare le rivendicazioni della Camera del La-voro di cui al memoriale 24.8.1945, si è convenuto quanto segue:

1 - Perme restando le disposizioni dell'accordo 23 Luglio 1945, l'indenni-tà di contingenza in esso prevista viene così modificata con decorren-za del 20 Agosto 1945:

Capi famiglia

i lavoratori (impiegati ed operai) che fruiscono degli assegni familie-ri e quindi sono considerati capi-famiglia, percepiranno una indennità di contingenza di L. 21.25 orarie

Non capi-famiglia

- uomini (impiegati ed operai) oltre i 18 anni	"	17,10	"
- donne (impiegati ed operai)	"	14,75	"
- uomini e donne (impiegati ed operai) dai			
16 ai 18 anni	"	20,31	"
- uomini e donne (impiegati ed operai) infe-			
riori ai 16 anni	"	8,10	"

2 - Tale nuova indennità di contingenza viene fissata in via provvisoria, nell'intesa che qualora il Contratto Nazionale o Regionale stabilisse una indennità inferiore al presente accordo, i lavoratori beneficerebbero della cifra percepita in più fino alla data dell'entrata in vigore del suddetto Contratto Nazionale o Regionale; qualora invece questo ultimo stabilisse un'indennità superiore, i lavoratori verranno ad usu-fruire di tale indennità a decorrere dalla data di entrata in vigore del Contratto Nazionale o Regionale, senza alcuna retroattazione.

3 - Per i dipendenti considerati capi-famiglia l'indennità di lire 12 di cui all'accordo 23 Luglio 1945 è elevata a lire 13 del 20 Agosto 1945.

4 - COMUNI DELLA PROVINCIA

Le indennità di cui sopra valgono per il Comune Capoluogo; per gli altri Comuni la percentuale d'aumento apportata all'indennità di cui all'accordo 23 Luglio 1945 viene stabilita nella misura del 60 % (ses-santa per cento); anziché del 64 %, per cui l'indennità di carovita, per tutti i Comuni della Provincia rimane così stabilita:

Capi famiglia:

i lavoratori (operai ed impiegati) che fruiscono di assegni familiari

./.

e quindi sono considerati capi famiglia, percepiranno una indennità di contingenza di L. 20.80 orarie

non capit-familia :

-	Uomini (impiegati ed operai) oltre i 18 anni	• • • • •	"	15.80
-	Donne (impiegate ed operaie)	" " " " " "	"	14.40
-	Uomini e donne (impiegate ed operaie) dai 16 ai 18 anni	• • • • •	"	9.60
-	Uomini e donne (impiegati ed operai) inferiori ai 16 anni	• • • • •	"	8.---

5 - La trattazione di tutte le altre rivendicazioni di cui al memoriale predetto vengono rimandate in Sede nazionale.

P. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
F.to Massari Giovanni
" Lureschi Stefano

P. L'UFFICIO PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PIACENZA
Visto - 3.9.1945

Ed. to IL DI RETTORRE
dr. C. Grandi

Registrato all'U.P.L. di Piacenza il 3.9.1945 al n. 15 Reg. A. 30
Contratti Collettivi P.to IL DIRETTORE Dr. C. Grandi

per copie conforme all'originale - Piacenza 3.9.1945

UFFICIO PROVINCIALE LAVORO PIACENZA

P. IL SEGRETARIO
firma illeggibile

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI CAROVITA' AI
LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI

DA VALERE PER LA PROVINCIA DI P I A C E N Z A

Addl 23 luglio 1945, tra l'Associazione Prov. dei Commercianti, rappresentata dai Sigg. JURASCHI GEOM. STEFANO, MASSARI GIOVANNI e BATTISTI ARMANDO, e la Camera Conf. del Lavoro, rappresentata dai Sigg. Contini Giuseppe, Podestà Sergio e Bonelli Carlo;

riunitisi allo scopo di stabilire la misura dell'indennità di carovita da corrispondersi ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali, in pieno e reciproco accordo si è convenuto quanto segue:

- ferme restando a partire dal 1° Maggio 1945 le paghe basi (per operai ed impiegati), viene concordata la concessione di una indennità di contingenza (carovita), comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi-famiglia e delle altre eventuali indennità accessorie, nella seguente misura:

- Ai lavoratori (impiegati ed operai) che percepiscono gli assegni familiari e quindi sono considerati capi famiglia, va corrisposta l'indennità di contingenza di

- Per i non capi famiglia:			
Uomini (impiegati ed operai)	oltre i 18 anni		10,50
Donne (impiegate ed operaie)	oltre i 18 anni		9,==
Uomini e donne (impiegati ed operai)	dai 16-18 anni	"	6,==
"	"	"	5,==
"	"	"	inf. ai 16
"	"	"	"

Per gli operai adibiti a mansioni avente carattere discontinuo e che vengono pagati a giornata fissa e per gli impiegati, il loro vita verrà calcolato in base ad ore 8 giornaliere.

Il presente accordo non si applica a personale retribuito a percentuale ed agli operai panettieri.

Il pagamento del carovita verrà effettuato anche nei giorni festivi nazionali e annuali riconosciuti dallo Stato.

Dalle indennità di contingenza debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari.

Al fine di facilitare la ripresa dell'attività commerciale tutte le assunzioni di personale a partire dal 25 giugno non sono soggette a nessun blocco di licenziamento. Sono autorizzati tutti i licenziameti degli epurati.

Salvo disposizioni di legge che potranno venire segnalate resta inteso che le indennità di contingenza non è soggetta a contributi di qualsiasi titolo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE PROV. COMMERCIALI p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO
F.to: Stefano Luraschi F.to: Cademartiri Ennio

F. R. SI AGGIUNGE LE FESTE ANNUALI RICONOSCIUTE DALLO STATO.

di carovita da corrispondersi ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali, in pieno e reciproco accordo si è convenuto quanto segue:

- ferme restando a partire dal 1° Maggio 1945 le paghe basi (per operai ed impiegati), viene concordata la concessione di una indennità di contingenza (carovita), comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi-famiglia e delle altre eventuali indennità accessorie, nella seguente misura:

- Ai lavoratori (impiegati ed operai) che percepiscono gli assegni familiari e quindi sono considerati capi famiglia, va corrisposta l'indennità di contingenza diL. 12 all'ora

- Per i non capi famiglia:

Uomini (impiegati ed operai) oltre i 18 anni	10,50
- Donne (impiegate ed operaie) oltre i 18 anni	9,==
- Uomini e donne (impiegati ed operai) dai 16-18 anni	6,==
- " " " " " inf.ai 16 " "	5,==

Per gli operai adibiti a mansioni avente carattere discontinuo e che vengono pagati a giornata fissa e per gli impiegati, il caro vita verrà calcolato in base ad ore 8 giornaliero.-

Il presente accordo non si applica a personale retribuito a percentuale ed agli operai panettieri.-

Il pagamento del carovita verrà effettuato anche nei giorni festivi nazionali e annuali riconosciuti dallo Stato. ²⁰²³

Dalle indennità di contingenza debbono considerarsi esclusi gli assegni familiari.

Al fine di facilitare la ripresa dell'attività commerciale tutte le assunzioni di personale a partire dal 25 giugno non sono soggette a nessun blocco di licenziamento. Sono autorizzati tutti i licenziammenti degli epurati.

Salvo disposizioni di legge che potranno venire segnalate festa inteso che le indennità di contingenza non è soggetta a contributi di qualsiasi titolo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE PROV.COMMERCIALI p. LA CAMERA CONF.DEL LAVORO
F.to : Stefano Luraschi F.to: Cademartiri Ennio

N.B. SI AGGIUNGE LE FESTE ANNUALI RICONOSCIUTE DALLLO STATO.-

IL PRESIDENTE

F.to Massari Giovanni

Registrato all'U.P.L. di Piacenza al n. 11 registro Contratti
Collettivi il 28 Agosto 1945. F.to: IL DIRETTORE: F.to:Dr.Carlo Grandi

PRATICHE TRATTATE.

Remo agricolo = Tariffe orarie per i lavoratori avventizi e ordinari e per gli obbligati (o salariati fissi).

Lavori ordinari -

Braccianti

(tariffe con
decorrenza
dal 23/5/945.

fissi	uomini	L. 15,==	donne	L. 10,==
avv.	"	" 17,==		

carovita L.10,== per gli uomini. L.5,== per le donne

Lavori straordinari - (mietitura ecc.)

fissi	uomini	L. 20,==	donne	L. 15,==
avv.	"	" 22,==		

Le suddette tariffe per gli uomini dai 18 ai 65 anni.

Per gli uomini dai 16 ai 18 anni riduzione del 20%.

Per gli inferiori ai 16 anni e per i superiori ai 65 anni il 65% in meno.

Per le donne dai 17 ai 55 anni tariffe come sopra dette.

Per le donne inferiori ai 17 anni e con più di 65 anni riduzione del 20%.

Per i salariati fissi:-

Capo borgamino = salario mensile	L. 1.300,==	più carov. 700=2000,=
" bifolco	" 1.180,==	" 700=1880,=
Secondo bifolco	" 1.240,==	" 700=1940,=
Capo cavallante	" 1.120,==	" 700=1820,=
Secondo cavallante	" 1.240,==	" 700=1940,=
Manzolaio	" 1.120,==	" 700=1820,=
	" 1.120,==	" 700=1820,=

Hanno tutti diritto ad 8 Q.li di frumento e 6 di melliche con decorrenza dal 26/5.

TREBBIATURA.-

Oltre i 451 Q.li di grano trebbiati	L. 44,==
da 101 a 450 "	" 47,==
" 51 a 100 "	" 52,==
" 26 a 50 "	" 58,==
" 11 a 25 "	" 63,==
fino a Q.li 10	" 70,==

2028

Braccianti
(tariffe con
decorrenza
dal 23/5/945.)

fissi uomini L. 15,== donne L. 10,==
avv. " " 17,==
carovita L. 10,== per gli uomini. L. 5,== per le donne
Lavori straordinari - (mietitura ecc.)

fissi uomini L. 20,== donne L. 15,==
avv. " " 22,==

Le suddette tariffe per gli uomini dai 18 ai 65 anni.
Per gli uomini dai 16 ai 18 anni riduzione del 20%.

Per gli inferiori ai 16 anni e per i superiori ai 65 anni il
65% in meno.

Per le donne dai 17 ai 55 anni tariffe come sopra dette.

Per le donne inferiori ai 17 anni e con più di 65 anni riduzione
del 20%.

Per i salariati fissi:-

Capo borgamino = salario mensile	L. 1.300,==	più carov.	700=2000,=
" bifolco	" 1.180,==	" "	700=1880,=
Secondo bifolco	" 1.240,==	" "	700=1940,=
Capo cavallante	" 1.120,==	" "	700=1820,=
Secondo cavallante	" 1.240,==	" "	700=1940,=
Manzolaio	" 1.120,==	" "	700=1820,=
	" 1.120,==	" "	700=1820,=

Hanno tutti diritto ad 8 Q.li di frumento e 6 di meliche con
decorrenza dal 26/5.

TREBBIATURA.-

Oltre i 451 Q.li di grano trebbiati	L. 44,==
da 101 a 450 "	" 47,==
" 51 " 100 "	" 52,==
" 26 " 50 "	" 58,==
" 11 " 25 "	" 63,==
fino a Q.li 10	" 70,==

Per la mancata pressatura della paglia 15% di sconto sul
prezzo medio delle tariffe; per la trebbiatura della segale, aumento
sulle tariffe del 20%.-

=====

2028

PIACENZA

- ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI DEI SALARIATI E DEI

BRACCIANTI FISSI AGRICOLI -

l'anno 1945, il giorno 4 settembre in Piacenza

t r a

la FEDERAZIONE DELLA TERRA, aderente alla Camera Conf. del Lavoro di Piacenza

^e
L'ASSOCIAZIONE PROV. DEGLI AGRICOLTORI DI PIACENZA

Attesa la necessità, stante le contingenze, di disciplinare i licenziamenti dei salariati e dei braccianti fissi agricoli, si è stipulato il presente accordo:

ART. 1° - I contratti individuali di lavoro in corso fra salariati e braccianti fissi ed i datori di lavoro (conduttori in economia, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) sono prorogati per l'annata agraria 1945-46 anche se da una delle parti sia stata data disdetta entro il 31 Agosto u.s.

ART. 2° - Sempre che sia stata data tempestiva disdetta, è consentita la risoluzione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal prossimo S. Martino, solamente nel caso di disdetta reciproca e consensuale delle parti.

ART. 3° - Nel caso in cui l'Azienda Agricola sia costretta, col prossimo S. Martino, a modificare l'indirizzo culturale del fondo, venendo meno la necessità della specifica prestazione del salariato, questo, sempre che ne abbia l'attitudine, sarà utilizzato nell'Azienda stessa.

ART. 4° - Ove la prosecuzione del rapporto di lavoro si rendesse ulteriormente impossibile per gravi motivi disciplinari da parte di uno dei contraenti, oppure per sopravvenuta palese incapacità fisica del lavoratore, si potrà procedere, col prossimo S. Martino, alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempre che sia intervenuta tempestiva disdetta e che tale risoluzione sia ratificata, col rito della trattazione delle controversie individuali di lavoro, dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Locali.

ART. 5° - Qualora qualche elemento della famiglia salariale, già obbligato esso stesso, non intendesse riprendere o continuare il rapporto di lavoro, si procederà nei modi di cui all'art. precedente.

ART. 6° - Il termine utile per la presentazione alla propria Associazione Sindacale locale delle richieste notificate per la risoluzione del rapporto di lavoro scade improrogabilmente con la data del 20/9/p.v.

ART. 7° - I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali locali redigeranno un verbale in merito alle decisioni che intendono adottare nei confronti delle richieste loro pervenute e le inoltreranno alle Organizzazioni Provinciali entro il termine massimo del 30 Settembre

la FEDERAZIONE DELLA TERRA, aderente alla Camera Conf. del Lavoro di Piacenza

L'ASSOCIAZIONE PROV. DEGLI AGRICOLTORI DI PIACENZA

Attesa la necessità, stante le contingenze, di disciplinare i licenziamenti dei salariati e dei braccianti fissi agricoli, si è stipulato il presente accordo:

ART. 1° - I contratti individuali di lavoro in corso fra salariati e braccianti fissi ed i datori di lavoro (conduttori in economia, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) sono prorogati per l'annata agraria 1945-46 anche se da una delle parti sia stata data disdetta entro il 31 Agosto u.s.

ART. 2° - Sempre che sia stata data tempestiva disdetta, è consentita la risoluzione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal prossimo S. Martino, solamente nel caso di disdetta reciproca e consenso delle parti.

ART. 3° - Nel caso in cui l'Azienda Agricola sia costretta, col prossimo S. Martino, a modificare l'indirizzo culturale del fondo, venendo meno la necessità della specifica prestazione del salariato, venendo sempre che ne abbia l'attitudine, sarà utilizzato nell'Azienda stessa.

ART. 4° - Ove la prosecuzione del rapporto di lavoro si rendesse ulteriormente impossibile per gravi motivi disciplinari da parte di uno dei contraenti, oppure per sopravvenuta palese incapacità fisica del lavoratore, si potrà procedere, col prossimo S. Martino, alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempre che sia intervenuta tempestiva disdetta e che tale risoluzione sia ratificata, col rito della trattazione delle controversie individuali di lavoro, dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Locali.

ART. 5° - Qualora qualche elemento della famiglia salariale, già obbligato esso stesso, non intendesse riprendere e continuare il rapporto di lavoro, si procederà nei modi di cui all'art. precedente.

ART. 6° - Il termine utile per la presentazione alla propria Associazione Sindacale locale delle richieste notificate per la risoluzione del rapporto di lavoro scade improrogabilmente con la data del 20/9/p.v.

ART. 7° - I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali locali riceveranno un verbale in merito alle decisioni che intendono adottare nei confronti delle richieste loro pervenute e lo inoltreranno alle Organizzazioni Provinciali entro il termine massimo del 30 Settembre p.v.

Le Associazioni Prov. decideranno definitivamente anche in contrasto con le proposte adottate dai rappresentanti Sindacali, in merito alle richieste di risoluzione avanzate dai datori di lavoro e

./.

o dai lavoratori. La relativa decisione sarà fatta pervenire agli interessati entro il 10 ottobre p.v.-

Del che il presente : letto, confermato e sottoscritto.

p. ASSOCIAZIONE PROV. AGRICOLTORI p. FEDERAZIONE PROV. DELLA

TERRA

F.to: Raggiani

F.to: Bonelli

p. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to: Dr. C. Grandi

Registrato all'U.P.L. di Piacenza al n° 16 registrate Contratti
Collettivi il 4 Settembre 1945.-

IL DIRETTORE

F.to: C. Grandi

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

PIACENZA

per c.c. - Piacenza 4.9.1945

IL SEGRETARIO

F.to: Firma illeggibile

2026



1964

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'AGGIORNAMENTO E I COMPENSI ACCESSORI
AL PERSONALE DELL'AGRICOLTURA ADDETTO AL GOVERNO E CUSTODIA DEL BESTIAME

L'anno 1945, il giorno 17 del mese di agosto, in Piacenza
tra
la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PIACENZA, rappresentata in questo con-
tratto del sig. Cademartini Ennio

e
L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PIACENZA, rappresentata dal
suo Presidente, - sig. T.Col. Guido Pattarini,

considerato che i compensi accessori previsti dal contratto collet-
tivo di lavoro in vigore per i salariati fissi sono inadeguati rispetto al-
l'attuale situazione;

considerato, altresì, che trattandosi di compensi che vengono cor-
risposti ai lavoratori a pagamento di prestazioni d'opera accessorie deb-
bono essere rapportati alla recente sistemazione salariale.

Sull'accordo delle parti contraenti si conviene quanto appresso:

A modifica dell'art. 7 del Contratto Collettivo di Lavoro in vi-
gore per i salariati fissi, a datare dal 26 maggio 1945, al personale ad-
detto al governo e custodia del bestiame saranno corrisposti i seguenti

COMPENSI ACCESSORI

a) Bergamini

= per ogni vacca in più - mensilmente	L. 140.=
= indennità annua al capo=bergamino, per ogni vacca oltre le 40	" 80.=
= per ogni assistenza ai parti	" 75.=
= per ogni vacca venduta	" 80.=

b) Bifolchi

= Per ogni paio di buoi in più del 5 - al mese	" 150.=
= per ogni paio di buoi venduti	" 80.=

c) Cavallanti

= Per ogni cavallo in più del 3° - mensilmente	" 100.=
= per ogni puledro d'età superiore ad un anno=mensilmente	75.=
= per ogni pasto fuori casa per correggio	" 80.=
= Per ogni pasto del mattino, durante la campagna saccharifera	" 40.=

Del che il presente. Letto, ~~firmato~~ confermato e sottoscritto.

P. ASSOCIAZIONE PROV. AGRICOLTORI
P. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PIACENZA, rappresentata in questo contratto dal sig. Cademartini Ennio

L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PIACENZA, rappresentata dal suo Presidente, - sig. T.Col. Guido Patterini, considerato che i compensi accessori previsti dal contratto collettivo di lavoro in vigore per i salariati fissi sono inadeguati rispetto all'attuale situazione;

considerato, altresì, che trattandosi di compensi che vengono corrisposti ai lavoratori a pagamento di prestazioni d'opera accessorie debbono essere rapportati alla recente sistemazione salariale.

Sull'accordo delle parti contraenti si conviene quanto appresso:

A modifica dell'art. 7 del Contratto Collettivo di Lavoro in vigore per i salariati fissi, a datare dal 26 maggio 1945, al personale addetto al governo e custodia del bestiame saranno corrisposti i seguenti

COMPENSI ACCESSORI

a) Bergamini

= per ogni vacca in più - mensilmente	L. 140.=
= indennità annua al cape-bergamino, per ogni vacca oltre le 40	" 80.=
= per ogni assistenza ai parti	" 75.=
= per ogni vacca venduta	" 80.=

b) Bifolchi

= Per ogni paio di buoi in più del 5 - al mese	" 150.=
= per ogni paio di buoi venduti	" 80.=

c) Cavallanti

= Per ogni cavallo in più del 3° - mensilmente	" 100.=
= per ogni puledro d'età superiore ad un anno-mensilmente	75.=
= per ogni pasto fuori casa per sorreggio	" 80.=
= Per ogni pasto del mattino, durante la campagna saccarifera	" 40.=

Del che il presente. Letto, ~~firmato~~ confermato e sottoscritto.

P. ASSOCIAZIONE PROV. AGRICOLTORI
IL PRESIDENTE
f.to Patterini Guido
Registrato all'U.P.L. di Piacenza il 1 settembre 1945 al n.12 Registro Contratti Collettivi IL DIRETTORE Dr.C. Grandi
per copia conforme all'originale-Piacenza li 1 settembre 1945

P. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
P.L. SEGRETERIA
f.to Cademartini Ennio

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

PIACENZA

Ufficio: Federazione Prov. Lav. Credito Assicurazione e Serv. Tributari
Appaltati.

OGGETTO: ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' TEMPORANEA MENSILE
DI CONTINGENZA AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE
NE OPERANTI NELLA PROVINCIA DI PIACENZA=

Il giorno 7 Agosto Milleenovecentoquarantacinque, presso la Camera
Confederale del Lavoro di Piacenza, tra le Agenzie di Assicurazione operanti
nella provincia di Piacenza rappresentate da:

BARONI Dr. GIULIO

MUSETTI GINO

e la Federazione dei Lavoratori del Credito, Assicurazione e Servizi Tribu-
tari Appaltati rappresentata da:

PALOMBO Dr. CAMILLO Segretario ff.

assistito dai signori:

MICLIOLI ALDO

CAPRA CARLO

DALL'ARGINE OTTELLO

ZORZI Rag. OSVALDO

e FADDA BACCHISIO

Segretario del Sindacato di categoria
Membro del Sindacato di categoria
Membro del Sindacato di categoria
Membro del Sindacato di categoria
Membro del Sindacato di categoria

202A

visto l'accordo stipulato a Milano in data 23 luglio 1945 fra i rappresentanti
dello Imprese di Assicurazione (a firma Scarpellion) e i rappresentanti degli
Agenti di Assicurazione (a firma Mariani) il quale stabilisce che le imprese
si impegnano ad anticipare agli Agenti le somme necessarie a far fronte al pa-
gamento degli aumenti di retribuzione a carattere generale concesse dal 1°
Gennaio 1945 ad oggi e cioè limitatamente al periodo 1/1/1945/31/8/1945.

visto il contratto stipulato in Milano in data 28/6/1945 tra gli Agenti di
Assicurazione e la Camera Confederale del Lavoro di Milano che stabilisce
la misura dei nuovi aumenti da corrispondere al personale delle Agenzie
di Assicurazione:

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

a decorrere dal 1° gennaio 1945 le Agenzie di Assicurazione operanti nella
provincia di Piacenza corrisponderanno al personale dipendente: (impiegati
fattorini, guardiani notturni, personale di fatica ecc.), con le modalità ap-
presso indicate una indennità temporanea di contingenza nelle seguenti misu-

Il giorno 7 Agosto Millenovecentoquarantacinque, presso la Camera Confederale del Lavoro di Piacenza, tra le Agenzie di Assicurazione operanti nella provincia di Piacenza rappresentate da:

BARONI DR. GIULIO

MUSETTI GINO

e la Federazione dei Lavoratori del Credito, Assicurazione e Servizi Tribu-
tari Apaltati rappresentata da:

PALOMBO DR. CAMILLO Segretario ff.

assistito dai signori:

NICCIOLI ALDO

CAPRA CARLO

DALL'ARGINE OTELLO

ZORZI Rag. OSVALDO

OFADDA BACCHISIO

Segretario del Sindacato di categoria
Membro del Sindacato di categoria
Membro del Sindacato di categoria
Membro del Sindacato di categoria
Membro del Sindacato di categoria

2024

visto l'accordo stipulato a Milano in data 23 luglio 1945 fra i rappresentanti delle Imprese di Assicurazione (a firma Scarpellion) e i rappresentanti degli Agenti di Assicurazione (a firma Mariani) il quale stabilisce che le imprese si impegnano ad anticipare agli Agenti le somme necessarie a far fronte al pagamento degli aumenti di retribuzione a carattere generale concesse dal 1° Gennaio 1945 ad oggi e cioè limitatamente al periodo 1/1/1945/31/3/1945.

visto il contratto stipulato in Milano in data 28/6/1945 tra gli Agenti di Assicurazione e la Camera Confederale del Lavoro di Milano che stabilisce la misura dei nuovi aumenti da corrispondere al personale delle Agenzie di Assicurazione:

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

a decorrere dal 1° gennaio 1945 le Agenzie di Assicurazione operanti nella provincia di Piacenza corrisponderanno al personale dipendente: (impiegati fattorini, guardiani notturni, personale di fatica ecc.), con le modalità appresso indicate una indennità temporanea di contingenza nelle seguenti misu-
re;

1°)-Una indennità commisurata al 24% dello stipendio mensile,
in atto percepito, comprensivo della indennità giornaliera
di presenza, computata per 25 giornate lavorative al mese;

2°)-Una indennità in cifra fissa, del seguente ammontare:
a L. 1280,- al personale maschile che abbia compiuto i 21 anni di

./.

età compresi i Produttori del 1° 2°, 3° gruppo;

b) L. 1200, = al personale femminile che si trovi nelle condizioni di capo famiglia ed abbia a carico figli o fratelli minori di 18 anni, genitori inabili al lavoro, marito inabile al lavoro;

c) L. 960, = al personale femminile che abbia compiuto 21 anni;

d) L. 720, = al personale maschile che non abbia compiuto 21 anni;

e) L. 400, = al personale maschile che non abbia compiuto 18 anni;

f) L. 400, = al personale femminile che abbia compiuto 18 anni;

g) L. 240, = al personale femminile che non abbia compiuto 18 anni

h) L. 240, = per ogni persona a carico in base agli assegni familiari fino a tre persone e L. 120, = per ogni persona a carico oltre tre persone.

Gli anticipi che siano stati corrisposti dalle Agenzie sotto qualsiasi forma in vista dell'applicazione delle ordinanze salariali e quale acconto su quanto dovuto in base alle ordinanze stesse verranno riassorbiti nelle indennità di cui sopra, nelle quali s'intende parimenti riassorbita l'indennità di mensa.

3°)- Le indennità temporanee di contingenza, dato il loro carattere di transitorietà, non saranno computabili come facente parte dello stipendio.

Viene tuttavia convenuto che, qualora casi di scioglimento di rapporto di impiego con corrispondenza di liquidazione dovessero verificarsi prima che vengano stipulati nuovi contratti collettivi di lavoro, le Agenzie s'impegnano di tenere ulteriormente conto nel computo delle indennità di licenziamento.

Esse ne terranno altresì conto nel computo della retribuzione per le ore di lavoro straordinarie.

4°)- Gli anticipi che furono corrisposti nel 1944 e nei primi del 1945 (esclusi quelli a carattere personale) in adeguamento ad analoghe iniziative adottate in altri settori della produzione, verranno abbuonati con la stipulazione del presente contratto.

5°)- Resta inteso che in ottemperanza ad analoghe disposizioni Prefettizie emanate per gli altri settori, il personale che abbia superato il periodo di prova (stabilito dal contratto in vigore), non può essere licenziato finché non saranno emanate disposizioni contrarie in materia.

6°)- In mancanza alla data di oggi, di elementi di confronto su quanto è stato stabilito in materia nelle provincie Emiliane resta convenuto fra le parti che il presente accordo ha carattere provvisorio e che sarà riveduto eventualmente in seguito a richiesta delle parti.

Il nuovo contratto a meno che non venga stipulato il contratto nazionale

e) L. 400, = al personale maschile che non abbia compiuto i 18 anni;

f) L. 400, = al personale femminile che abbia compiuto i 18 anni;

g) L. 240, = al personale femminile che non abbia compiuto i 18 anni

h) L. 240, = per ogni persona a carico in base agli assegni familiari fino a tre persone e L. 120, = per ogni persona a carico oltre tre persone.

Gli anticipi che siano stati corrisposti dalle Agenzie sotto qualsiasi forma in vista dell'applicazione delle ordinanze salariali e quale acconto su quanto dovuto in base alle ordinanze stesse verranno riassorbite nelle indennità di cui sopra, nelle quali s'intende parimenti riassorbita l'indennità di mensa.

3°)- Le indennità temporanee di contingenza, dato il loro carattere di transitorietà, non saranno computabili come facente parte dello stipendio.

Viene tuttavia convenuto che, qualora casi di scioglimento di rapporto di impiego con corresponsione di liquidazione dovessero verificarsi prima che vengano stipulati nuovi contratti collettivi di lavoro, le Agenzie s'impegnano di tenere ulteriormente conto nel computo delle indennità di licenziamento.

Esse ne terranno altresì conto nel computo della retribuzione per le ore di lavoro straordinarie.

4°)- Gli anticipi che furono corrisposti nel 1944 e nei primi del 1945 (esclusi quelli a carattere personale) in adeguamento ad analoghe iniziative adottate in altri settori della produzione, verranno abbuonati con la stipulazione del presente contratto.

5°)- Resta inteso che in ottemperanza ad analoghe disposizioni Prefettizie emanate per gli altri settori, il personale che abbia superato il periodo di prova (stabilito dal contratto in vigore), non può essere licenziato finché non saranno emanate disposizioni contrarie in materia.

6°)- In mancanza alla data di oggi, di elementi di confronto su quanto è stato stabilito in materia nelle provincie Emiliane resta convenuto fra le parti che il presente accordo ha carattere provvisorio e che sarà riveduto eventualmente in seguito a richiesta delle parti.

Il nuovo contratto, a meno che non venga stipulato il contratto nazionale, sarà stipulato sulla base media degli altri contratti che saranno stipulati in seguito nelle provincie Emiliane, e sarà operato il conseguente congruaggio a decorrere dal 1° Gennaio 1945.

./.

70)- Lettrattative per il presente accordo, iniziatesi in deta 21 luglio 1945 e conclusesi in deta odierna, hanno dato come risultato il presente accordo il quale, come convenuto fra le parti, entra immediatamente in vigore

Letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE
(in rappresentanza della Camera
Confederale del lavoro Pro.le
F.to Dr. Camillo Palombo
Miglioli Aldo
Dall'Argine Otello
Zorzi Osvaldo
Fadda Bacchisio
Capra Carlo

I RAPPRESENTANTI DEGLI AGENTI
di Assicurazione operanti
nella Provincia di Piacenza
F.to Baroni Dr. Giulio
Musetti Gino

IL SEGRETARIO DEL SINDACATO DI CATEGORIA
F.to Aldo Miglioli

I COMPONENTI IL COMITATO
DIRETTIVO SINDACALE
F.to Capra Carlo
Miglioli
Zorzi

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA- Registrato al n° 8 Registro
Contratti collettivi, 10 Agosto 1945

IL DIRETTORE
F.to Dr. C. Grandi

per copia conforme all'originale

Piacenza 11 31/8/1945

2022

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA



IL SEGRETARIO
Firma illegibile

BANKING 8 AIR

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' TEMPORANEA MENSILE
DI CONTINGENZA AL PERSONALE DELLE BANCHE CON SEDE IN PIACENZA

Il giorno 3 luglio 1949 in Piacenza fra le Banche con Sede in Piacenza rappresentate:

CASSA DI RISPARMIO
BANCA DI PIACENZA

dal Sig. Crovini Ettore
dal Sig. Fioruzzi Dott. Giacomo

e la Camera del Lavoro di Piacenza e Provincia rappresentata dalla Segreteria della Camera stessa assistita dai Sigg.ri

MASSI Rag. Guglielmo
FALCONI Carlo

del Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

Al personale delle Banche con sede in Piacenza verrà corrisposto una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

Piastre con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti:

- 1) - L. 2.700,== a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile o femminile che abbia compiuto il 50° anno di età;
- 2) - L. 1.800,== al personale maschile celibe di età compresa fra il 21° ed il 30° anno e al personale femminile di età compresa fra il 20° ed il 30° anno;
- 3) - L. 1.300,== al personale di età compresa fra il 17° ed il 21° anno;
- 4) - L. 850,== al personale inferiore ai 17anni;
- 5) - a) L. 300,== di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3;
- b) " 150,== per ogni persona a carico in più delle tre.

Piastre con popolazione inferiore a 20.000 abitanti =

- 1) - L. 2.100,== come sopra
- 2) - " 1.400,== " "
- 3) - " 1.100,== " "
- 4) - " 600,== " "
- 5) - a) L. 300,== " "
- b) " 150,== " "

Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Ai fini della classificazione delle Filiali farà testo l'ultimo censimento ufficiale.

Gli importi previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), verranno conteg-

2021

CLASSI DI RISPARMIO
BANCA DI PIACENZA

dal Sig. Crovini Ettore
dal Sig. Rionuzzi Dott. Giacomo

e la Camera del Lavoro di Piacenza e Provincia rappresentata dalla
Segreteria della Camera stessa assistita dai Sig.ri

ZANARDI Rag. Guglielmo
BALCONI Carlo

del Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

Al personale delle Banche con sede in Piacenza verrà corrisposto
una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

Piastre con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti:

1)- L. 2.700,== a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al
personale maschile o femminile che abbia compiuto il
30° anno di età;

2)- L. 1.800,== al personale maschile celibe di età compresa fra il
21° ed il 30° anno e al personale femminile di età com-
presa fra il 20° ed il 30° anno;

3)- L. 1.300,== al personale di età compresa fra il 17° ed il 21° anno;

4)- L. 850,== al personale inferiore ai 17 anni;

5)- a) L. 300,== di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3;
- b) " 150,== per ogni persona a carico in più delle tre.

Piastre con popolazione inferiore a 20.000 abitanti =

1)- L. 2.100,== come sopra
2)- " 1.400,== " "
3)- " 1.100,== " "
4)- " 600,== " "
5)- a) L. 300,== " "
- b) " 150,== " "

Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il
beneficio degli assegni familiari. Per il personale con orario ri-
dotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Ai fini della classificazione delle Filiali farà testo l'ultimo
censimento ufficiale.

Gli importi previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), verranno conteg-
giati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.

Le suddetta indennità, dato il suo carattere di transitorietà, non
va concessa a nessun effetto come facente parte delle retribuzioni
e non è soggetta quindi a contributi.

Essa sarà applicata con decorrenza 1° Gennaio 1945, con facoltà
alle aziende di assorbire tutto quanto è stato concesso ai lavoratori
.../...

2021

n. 2

ri nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici.

L'attuazione al presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione di un nuovo generale contratto di lavoro.

CASSA DI RISPARMIO
BANCA DI PIACENZA
CAMERA DEL LAVORO DI PIACENZA E PROVINCIA
comitato sindacale dei bancari

CROVINI
FIORELLI Dr. GIACOMO
BONTATELLI A. BONTATELLI C.
ZANASI, FAUCIOLI

V.to si approva

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

IL DIRETTORE
(Dott. G. Grandi)

Piacenza 9/7/1945

Approvato dal Governo Militare Alleato
Comissario A.M.G. Piacenza
P.to Major Lewis W Mc. Intyre.

Per c.c. all'originale

Piacenza 11/7/1945

Il Direttore

P.to Dr. Carlo Grandi



20202

1074

DANMIVS 52 ATB

- ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' TEMPORANEA MENSILE
DI CONTINGENZA AL PERSONALE DELLE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE. -

Il giorno 26 giugno 1945 in Piacenza fra le Banche di interesse nazionale rappresentato

- Banca Commerciale Italiana	dal sig. MONICA GARLO
- Credito Italiano	" " TORELLI DR. FERNANDO
- Banco di Roma	" " GUZZARDI CAV. GAETANO

- e la Camera del Lavoro di Piacenza e provincia rappresentata dal suo segretario sig. SERGIO PODESTA' (DAN) assistito dal sigg.

FUMA Gaetano, STURBA Alberto, SOAVI Gino
del Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

Al personale delle Banche di interesse nazionale verrà corrisposta una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

Piazze con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti:

- 1)- L.2.700.- a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;
- 2)- L.1.800.- al personale maschile celibe di età compresa fra il 21° e il 30° anno e al personale femminile di età compresa fra il 21° e il 30° anno;
- 3)- L.1.500.- al personale di età compresa fra il 17° e il 21° anno;
- 4)- L. 850.- al personale inferiore ai 17 anni;
- 5)- a) L.300.- di maggiorazione per ogni persona a carico fino a tre;
b) " 150.- per ogni persona a carico in più delle tre.

Piazze con popolazione al disotto dei 50.000 abitanti:

- 1)- L.2.400.- come sopra;
- 2)- " L.600.- " "
- 3)- " L.200.- " "
- 4)- " 750.- " "
- 5)- a) L.300.- " "
- b) " 150.- " "

2019

- Credito Italiano " " TORELLI DR. FERVANDO
- Banco di Roma " " GUZZARDI GAV. GAETANO
- e la Camera del Lavoro di Piacenza e provincia rappresentata dal suo Segretario Sig. SERGIO PODESTA' (DAN) assistito dal Sigg.

FUMA Gaetano, STURBA Alberto, SOAVI Gino

del Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

Al personale delle Banche di interesse nazionale verrà corrisposta una indennità temporanea mensile di contingenza nelle seguenti misure:

Piazze con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti:

- 1)- L.2.700.= a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;
- 2)- L.1.800.= al personale maschile celibe di età compresa fra il 21° e il 30° anno e al personale femminile di età compresa fra il 21° e il 30° anno;
- 3)- L.1.500.= al personale di età compresa fra il 17° e il 21° anno;
- 4)- L. 850.= al personale inferiore ai 17 anni;
- 5)- a) L.300.= di maggioranza per ogni persona a carico fino a tre;
b) 150.= per ogni persona a carico in più delle tre.

Piazze con popolazione al di sotto dei 50.000 abitanti:

- 1)- L.2.400.= come sopra;
- 2)- " 1.600.= " " ;
- 3)- " 1.200.= " " ;
- 4)- " 750.= " " ;
- 5)- a) L.300.= " " ;
b) 150.= " " ;

2019

Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Al fini della classificazione delle filiali farà testo l'ultimo censimento ufficiale.

Gli importi previsti ai punti 1), 2), 3), e 4); verranno ./.

conteggiati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.

La suddetta indennità, dato il suo carattere di transitorietà non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione non è soggetta quindi a contributività.

Essa sarà applicata con decorrenza l gennaio 1945, con facoltà delle Aziende di assorbire tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici.

L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione di un nuovo generale contratto di lavoro.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Carlo Monica

CREDITO ITALIANO

Torelli Dr. Fernando

BANCO DI ROMA

Guizzardi Cav. Gaetano

COMITATO SINDACALE DEI BANCARI FUMA Gaetano, Sturba Alberto, Scavi Gino
CAMERA DEL LAVORO DI PIACENZA E PROVINCIA Sergio Pedesta'.

V.to - si approva

L'Ufficio Provinciale del Lavoro

IL DIRETTORE

(Dr. S. Grandi)

Approvato dal Governo Militare Alleato.

Commissario A.M.G. Piacenza

P.to Major Lewis W.Mc. Intyre

Reg. all'U.P.L. di Piacenza al N° 2 Reg. Contratti Collettivi A/4
L'11.7.45 P.to: Dr. C. Grandi.

2018

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

PIACENZA

p.c.c. all'originale

IL DIRETTORE

V.to Dr. Carlo Grandi

Essa sarà applicata con decorrenza 1 gennaio 1945, con facoltà delle Aziende di assorbire tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici.

L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione di un nuovo generale contratto di lavoro.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Carlo Monica

CREDITO ITALIANO

Torelli Dr. Fernando

BANCO DI ROMA

Guizzardi Cav. Gaetano

COMITATO SINDACALE DEI BANCARI Fiumi Gaetano, Sturba Alberto, Soavi Gino

CAMERA DEL LAVORO DI PIACENZA E PROVINCIA Sergio Podesta'.

V.to - si approva

L'Ufficio Provinciale del Lavoro

IL DIRETTORE

(Dr. C. Grandi)

Approvato dal Governo Militare Alleato

Comissario A.M.C. Piacenza

F.to Major Lewis W.Mc. Intyre

Reg. all'U.P.L. di Piacenza al N° 2 Reg. Contratti Collettivi A/4

L. 11.7.45 F.to: Dr. C. Grandi.

2018

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

PIACENZA

p.c.c. all'originale

IL DIRETTORE

F.to Dr. Carlo Grandi



CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - P I A C E N Z A -

Ufficio /
N. Prot.

OGGETTO: Accordo per la corresponsione dell'indennità di mensa al personale dipendente dall'Istituto Nazionale Gestione imposte di Consumo operante nella Provincia di Piacenza

Il giorno 31 agosto 1945, presso questa Camera Confederale del Lavoro fra il rappresentante Prov.le dell'I.N.G.I.C. e il rappresentante della Federazione Prov.le dei Lavoratori del Credito, Assicurazione e Servizi Tributari Appaltati;

= visto l'accordo nazionale 15/7/1944 art. 3° e art. 4° che stabilisce la corresponsione da parte dell'azienda di un contributo mensa ai propri dipendenti quando difficoltà ambientali rendano impossibile la costituzione della mensa;

= vista la circolare n. III del 18/1/1945 della Direzione Centrale dell'I.N.G.I.C., la quale - facendo richiamo al contratto collettivo 26/9/1944 (integrativo del contratto 15/7/1944) - stabilisce che l'indennità di mensa a tutto il personale dell'I.N.G.I.C. debba essere corrisposta con decorrenza 1/10/1944

si è convenuto quanto segue:

- 1) A tutto il personale dell'I.N.G.I.C. gestione nella Provincia di Piacenza sarà corrisposta l'indennità di mensa nella misura di L. 15. = (quindici) giornaliere;
- 2) L'indennità di cui al precedente articolo sarà corrisposto a partire da oggi e con gli arretrati dal 1° ottobre 1944, salvo congruo non appena si sarà accettata l'effettiva decorrenza retroattiva stabilita dalle disposizioni nazionali (CON del 26/9/1944 e contratto collettivo nazionale 15/7/1944);
- 3) Il presente accordo entra in vigore immediatamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO
NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE CONSUMO
f.to G. Perletti

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA
Visto - Piacenza 1/9/1945 f.to IL DIRETTORE
Dr.C. Grandi

IL SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE
f.to dr. Camillo Palombo

Registrato all'U.P.L. di Piacenza il 1/9/1945 al n. 13 registro contratti collettivi f.to IL DIRETTORE Dr. C. Grandi
per copia conforme all'originale - Piacenza 3/9/1945
UFFICIO PROV. LE LAVORO PIACENZA

Il Segretario
firma illeggibile

Il giorno 31 agosto 1945, presso questa Camera Confederale del Lavoro fra il rappresentante Prov.le dell'I.N.G.I.C. e il rappresentante della Federazione Prov.le dei Lavoratori del Credito, Assicurazione e Servizi Tributeri Appaltati;

= visto l'accordo nazionale 15/7/1944 art. "3" e art. "4" che stabilisce la corrispondenza da parte dell'azienda di un contributo mensa ai propri dipendenti quando difficoltà ambientali rendano impossibile la costituzione della mensa;

= vista la circolare n. III del 18/1/1945 della Direzione Centrale dell'I.N.G.I.C., la quale - facendo richiamo al contratto collettivo 26/9/1944 (integrativo del contratto 15/7/1944) - stabilisce che l'indennità di mensa a tutto il personale dell'I.N.G.I.C. debba essere corrisposta con decorrenza 1/10/1944

si è convenuto quanto segue:

- 1) A tutto il personale dell'I.N.G.I.C. gestione nella Provincia di Piacenza sarà corrisposta l'indennità di mensa nella misura di L. 15.- (quindici) giornaliere;
- 2) L'indennità di cui al precedente articolo sarà corrisposta a partire da oggi e con gli arretrati dal 1° ottobre 1944, salve congruazioni non appena si sarà accettata l'effettiva decorrenza retroattiva stabilita dalle disposizioni nazionali (CON del 26/9/1944 e contratto collettivo nazionale 15/7/1944);

- 3) Il presente accordo entra in vigore immediatamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO
NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE CONSUMO
f.to G. Perletti

IL SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE
f.to dr. Camillo Palombo

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA
Visto - Piacenza 1/9/1945 f.to IL DIRETTORE
Dr. C. Grandi

Registrato all'U.P.L. di Piacenza il 1/9/1945 al n. 13 registro contratti collettivi f.to IL DIRETTORE Dr. C. Grandi
per copia conforme all'originale - Piacenza 3/9/1945
UFFICIO PROV. LE LAVORO PIACENZA
Il Segretario
firma illeggibile



PROTEZIONE
VERBALE PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE E LA CORREZIONE DI UNA IN-
DENNITA' DI PERICOLOSITA' PER GLI OPERAI DELLA DITTA OR.RI.MI.ME.
(f. scaricamento preiettili) DI PIACENZA.-

addì 27 del mese di Luglio 1945 tra l'Associazione degli Industriali rappresentata dall'Ing. Nicola Centi e dal perito edile Ind. MERIO AMERIO e la Camera Confederale del lavoro rappresentata dal Sig. CONTINI LUIGI, riuniti allo scopo di esaminare la possibilità di corrispondere di una indennità di pericolosità per la natura dei lavori stessi, in piena reciproca comprensione si è convenuto quanto segue:

fermi restando gli accordi generali di cui al contratto di lavoro 16 Luglio u.s. si conviene di accordare una indennità speciale (indennità di pericolosità) di L. 1 oraria a tutti gli operai di ogni categoria a partire dal 7^o maggio corr. anno.

TABELLA

	paga base oraria	Indennità di pericolosità
Operai special.ed operai qualif.provetti	L. 9,95	L. 1,==
Operai qualificati	" 8,10	" 1,==
Apprendisti 1 ^a assunzione tra 16 - 18 anni	" 4,10	" 1,==
sotto i 16	" 3,40	" 1,==
Manovali specializzati sopra i 18	" 7,25	" 1,==
dal 16-18	" 3,05	" 1,==
sotto ai 16	" 3,70	" 1,==
sopra ai 18	" 3,90	" 1,==
dal 16-18	" 4,50	" 1,==
sotto i 16	" 3,50	" 1,==
donne di 1 ^a categoria	" 5,25	" 1,==
" 2 ^a " sopra i 16	" 4,75	" 1,==
" 2 ^a " sotto i 16	" 3,60	" 1,==
" 3 ^a " sopra i 16	" 4,90	" 1,==
" 3 ^a " sotto i 16	" 3,30	" 1,==

p. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI p. **CAMERA CONF. DEL LAVORO**
 DELLA PROV. DI PIACENZA DELLA PROV. DI PIACENZA

F.to: firma illeggibile

F.to: Bonelli

2016

UFFICIO PROV. DEL LAVORO DI PIACENZA
 V° 1.9.45 IL DIRETTORE F.to: C. Grandi

Registrato all'Ufficio prov. del lavoro di Piacenza il 1° Settembre 1945 al n° 7 del registro contratti collettivi.

IL DIRETTORE

F.to: C. Grandi

corrispondenza di una indennità di pericolosità per la natura del lavoro
vori stessi, in piena reciproca comprensione si è convenuto quanto segue:

fermi restando gli accordi generali di cui al contratto di lavoro
16 luglio u.s. si conviene di accordare una indennità speciale (in-
dennità di pericolosità) di L. 1 oraria a tutti gli operai di ogni
categoria a partire dal 7^o maggio corr. anno.

TABELLA

	pag. base oraria	Indennità di pericolosità
Operai special. ed operai qualif. provvetti	L. 9,95	L. 1,==
Operai qualificati	" 8,10	" 1,==
Apprendisti 1 ^a assunzione tra 16 - 18 anni	" 4,10	" 1,==
sotto i 16	" 3,40	" 1,==
Manovali specializzati sopra i 18	" 7,25	" 1,==
dal 16-18	" 5,05	" 1,==
sotto ai 16	" 3,70	" 1,==
sopra ai 18	" 8,90	" 1,==
dal 16-18	" 4,50	" 1,==
sotto i 16	" 3,50	" 1,==
sopra i 16	" 5,25	" 1,==
sotto i 16	" 4,75	" 1,==
sopra i 16	" 3,60	" 1,==
sotto i 16	" 4,90	" 1,==
sopra i 16	" 3,30	" 1,==

donne di 1^a categoria
" 2^a "
" 2^a "
" 3^a "
" 3^a "

p. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI p. **CAMERA CONF. DEL LAVORO**
DELLA PROV. DI PIACENZA DELLA PROV. DI PIACENZA
F.to: firma illeggibile F.to: Bonelli

UFFICIO PROV. DEL LAVORO DI PIACENZA
Vc 1.9.45 IL DIRETTORE F.to: C. Grandi

Registrato all'Ufficio prov. del Lavoro di Piacenza il 1^o Settembre
1945 al n° 7 del registro contratti collettivi.

IL DIRETTORE

F.to: C. Grandi

THRASHING CEREALS

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI TREBBIAZIONE E SGRANATURA DI CEREALI, ARATURA ED ALTRI LAVORI STAGIONALI CON MACCHINE.

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno 25 luglio, in Piacenza, nell'Ufficio Provinciale del Lavoro

TRA

L'UNIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI DI PIACENZA, rappresentata dal suo Consigliere, Sig. Ing. Dott. Nicola Gatti, assistito dal Direttore della predetta Unione, Sig. Dott. Giuseppe Prati; LA COOPERATIVA TREBBIAZIONI DI PIACENZA, rappresentata dal suo Direttore, Sig. Dott. Italo Anelli

E

LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PIACENZA, rappresentata dal suo Segretario, Sig. Sergio Podestà, con la partecipazione del Dott. Carlo Grandi, dirigente dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Piacenza, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette alle operazioni di trebbiatura e sgranatura dei cereali, aratura ed altri lavori stagionali con macchine da valere per la campagna 1945.

Art. 1° - Alle maestranze addette ai lavori di cui sopra, per la campagna 1945, saranno corrisposte le seguenti retribuzioni:

TREBBIAZIONE CEREALI:

Macchinista o fuochista.....	Le 22,50 l'ora
Aiuto motorista, imboccatore, pagliaro, pressatore	
e personale ausiliario.....	" 22,00 "

ARATURA MECCANICA:

Motorista.....	" 22,50 "
Aiuto motorista.....	" 22,00 "

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno 23 luglio, in
Piacenza, nell'Ufficio Provinciale del Lavoro

T R A

L'UNIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI DI PIACENZA, rappresentata
dal suo Commissario, Sig. Ing. Dott. Nicola Carli, assistito dal Di-
rettore della predetta Unione, Sig. Dott. Giuseppe Prati;
LA COOPERATIVA TREBBIALE DI PIACENZA, rappresentata dal suo Di-
rettore, Sig. Dott. Italo Anelli

S

LA CAMERA COMUNICALE DEL LAVORO DI PIACENZA, rappresentata dal
suo Segretario, Sig. Sergio Fodesta,
con la partecipazione del Dott. Carlo Grandi, dirigente dell'Uff-
cio Provinciale del Lavoro di Piacenza,

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per le
maestranze addette alle operazioni di trebbiatura e sgranatura del
cereali, struttura ed altri lavori stagionali con macchine da valore
per la campagna 1945.

Art. 1° - Alle maestranze addette ai lavori di cui sopra, per la
campagna 1945, saranno corrisposte le seguenti retribuzioni:

TREBBIATURA CEREALI:

Macchinista o fucchieta..... 22,50 l'ora
Aiuto motorista, imbucatore, pagliarino, pressatore
e personale ausiliario..... 22,00 " "

ARATURA MECCANICA:

Motorista..... 22,50 "
Aiuto motorista..... 22,00 " "

POMPAURA MECCANICA:

Motorista..... 22,50 " "

Art. 2°) - Le predette retribuzioni oraria debbono essere corrisposte per le prestazioni ordinarie, sino all'8.5 ora di lavoro.

Le ore di lavoro eccedenti l'ottava debbono essere retribuite nel modo seguente:

Macchinista, fuochista e motorista.....L. 28, = 1'ora
Altre categorie....." 27, = "

Art. 3°) - La somministrazione del vitto e del vino, per quanto si riferisce ai lavori di trebbiatura e sgranatura dei cereali, si intende in sovrappiù di mercede, come delle consuetudini locali. Nel caso in cui i lavoratori non dovessero ricevere il vitto, avranno diritto ad un compenso di L. 120,- al giorno. Ben s'intende che il vitto o la relativa indennità debbono essere somministrati al lavoratore per tutti i giorni della campagna di trebbiatura e sgranatura dei cereali.

Art. 4°) - Il tempo perduto per gli spostamenti di ala ad azienda o per avarie alle macchine si intende, e tutti gli effetti, come periodo lavorativo. Nel caso di guasto alle macchine per un periodo superiore ad una giornata dev'essere corrisposto al lavoratore il salario giornaliero sulla base di otto ore.

Art. 5°) - L'ingaggio del lavoratore si intende per tutto il periodo della campagna di trebbiatura.

Art. 6°) - Per quanto si riferisce alle maggiorazioni per il lavoro festivo e per il notturno, nonché alla parte normativa del rapporto di lavoro, le parti si rimettono a quanto è disposto nei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 7°) - Il presente accordo vale esclusivamente per l'annata agricola e campagna 1944-45.

nel modo seguente:

Mecchinista, fuochista e motorista.....L. 26,== L'ora
Altre categorie....." 27,== "

Art. 30)- La somministrazione del vitto e del vino, per quanto si riferisce ai lavori di trebbiatura e sgranatura dei cereali, si intende in sovrappiù di mercede, come dalle consuetudini locali. Nel caso in cui i lavoratori non dovessero ricevere il vitto, avranno diritto ad un compenso di L. 120,= al giorno. Ben s'intende che il vitto e la relativa indennità debbono essere somministrati al lavoratore per tutti i giorni della campagna di trebbiatura e sgranatura dei cereali.

Art. 40)- Il tempo perduto per gli spostamenti da una ad azienda o per avarie alle macchine si intende, a tutti gli effetti, come periodo lavorativo. Nel caso di guasto alle macchine per un periodo superiore ad una giornata dev'essere corrisposto al lavoratore il salario giornaliero sulla base di otto ore.

Art. 50)- L'ingaggio del lavoratore si intende per tutto il periodo della campagna di trebbiatura.

Art. 60)- Per quanto si riferisce alle maggiorazioni per il lavoro festivo e per il notturno, nonché alla parte normativa del rapporto di lavoro, le parti si rimettono a quanto è disposto nei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 70)- Il presente accordo vale esclusivamente per l'annata agricola e campagna 1944-45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione Provinciale Industriali p. Camera Confederale Lavoro

Sindaco M. Capelli-G. Prati

F.to Sergio Pedestà

p. Cooperativa Trebbiatori

F.to Italo Ancilli.

p. Ufficio Provinciale del Lavoro

ARTISAN 3

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA
VERBALE PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE DEI LAVORATORI DELLA PROVINCIA
DI PIACENZA DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI ANTICINE E COOPERATIVE

addì 10 luglio 1945, tre la Associazione degli Industriali rappresentata dall'Ing. Nicola Canthè e Sigg. Schisvico Olindo - Roberto Andrea - Ing. Ballerini Emilio - Federici Gaetano - Ing. Lodigiani Luigi

e
 la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dai Sigg.ri SERGIO POESTAL - LUIGI CONTINI - EMILIO MOLINARI

presente
 il Dr. CARLO GRANDI Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Piacenza

riuniti allo scopo di definire il già accordato caro-vita, in piena e reciproca comprensione si è convenuto quanto segue:

Perme restando a partire dal 1° maggio 1945 le paghe basi (per operai e impiegati) attualmente corrisponde viene concordata la corre sponzione di una indennità di contingenza (caro-vita) comprensiva della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia e delle altre eventuali indennità accessorie nelle seguente misura:

I lavoratori (operai e impiegati) che fruiscono di assegni familiari e quindi sono considerati capi-famiglia, percepiscano un' indennità di contingenza di L. 12, -- oraris

Per i non capi famiglia:

Uomini (impiegati e operai) oltre i 18 anni.....	" 10,50 "
Donne (impiegate e operaie) oltre i 18 anni.....	" 5, -- "
Uomini e donne (impiegati e operai) dai 16 ai 18 anni.....	" 6, -- "
Uomini e donne (impiegati e operai) inferiori ai 16 anni..	" 5,20 10 "

Per gli operai adibiti a mansioni aventi carattere discontinuo e che vengono pagati a giornata fissa, e per gli impiegati, il caro-vita verrà calcolato in base ad 8 ore giornaliere.

Il pagamento del caro-vita verrà effettuato anche nei giorni festivi e nazionali riconosciuti tali dallo Stato e per le ferie annuali.

Dalle stesse indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni fami-
 liari.

Qualora per cause indipendenti dalla volontà degli operai l'azienda rimanesse ferma viene stabilito che il caro-vita deve essere ugual-
 mente pagato agli operai sino ad un massimo di giorni 4 (di 8 ore)
 alla facoltà del datore di lavoro di recuperare le ore per le quali

dal 10 Luglio 1945, tra la Associazione degli Industriali rappresentata dall'Ing. Nicola Cambi e Sigg. Schiavio Olindo - Rebo-
ra Andrea - Ing. Ballerini Emilio - Federico Casetano - Ing. Ledigien-
ni Luigi

e

la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dai Sigg.ri SERGIO
POMESTI - LUIGI CONTINI - EMILIO MOLINARI

presente

il Dr. CARLO GRANDI Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di
Piacenza

riuniti allo scopo di definire il già accordato caro-vita, in piena
e reciproca comprensione si è convenuto quanto segue:

Terme restando a partire dal 1° Maggio 1945 le paghe basi (per ope-
rai e impiegati) attualmente corrisposte viene concordata la occor-
sione di una indennità di contingenza (caro-vita) comprensiva
della indennità giornaliera di guerra già fruita dai capi famiglia
e delle altre eventuali indennità accessorie nella seguente misura:

I lavoratori (operai e impiegati) che fruiscono di assegni
familiari e quindi sono considerati capi-famiglia, percepia-

no un' indennità di contingenza di L. 12, == orario

Per i non capi famiglia:

Uomini (impiegati e operai) oltre i 18 anni.....	" 10,50 "
Donne (impiegati e operai) oltre i 18 anni.....	" 9, == "
Uomini e donne (impiegati e operai) dai 16 ai 18 anni.....	" 6, == "
Uomini e donne (impiegati e operai) inferiori ai 16 anni..	" 5,70 "

Per gli operai adibiti a mansioni aventi carattere discontinuo e che
vengono pagati a giornata Pisen, e per gli impiegati, il caro-vita
verrà calcolato in base ad 8 ore giornaliere.

Il pagamento del caro-vita verrà effettuato anche nei giorni festivi
e nazionali riconosciuti tali dallo Stato e per le ferie annuali.

Dalle stesse indennità debbono considerarsi esclusi gli assegni fa-
miliari.

Qualora per cause indipendenti dalla volontà degli operai l'azienda
rimanesse ferma viene stabilito che il caro-vita deve essere ugual-
mente pagato agli operai sino ad un massimo di giorni 4 (di 8 ore)
con facoltà del datore di lavoro di recuperare le ore per le quali
è stato pagato il caro-vita entro due quindicine senza maggiorazio-
ne né straordinario.

Lardurando le cause di sospensione dopo il 4° giorno gli operai vera-
ranno messi in aspettativa.

A decorrere dal 25 Giugno fino al 30 Settembre p.v. i lavoratori in
ferma presso le aziende industriali artigiane e cooperative della
per le giornate festive infrasettimanali verrà corrisposta la paga
base e la indennità di contingenza per 8 ore.
..//..

- 2 -

provinci di Piacenza sospesi percepiranno il 75% della indennità di contingenza ed il 75% della retribuzione base, per le ore non lavorate fra le ore 0 e le ore 48 a causa di riduzione di orario. I lavoratori ad orario ridotto percepiranno il 75% dell'indennità di contingenza e il 75% della retribuzione base, per le ore non lavorate fra le ore 8 e le ore 40.

Di questo 75% un terzo è a carico del datore di lavoro e il rimanente è a carico della Cassa di integrazione.

Per quelle industrie che nel detto periodo 25 Giugno 30 Settembre avessero difficoltà finanziarie saranno prospettate dalla Confederazione degli Industriali al Governo per le proposte necessarie.

Al fine di facilitare la ripresa dell'attività produttiva tutte le assunzioni di personale a partire dal 25 Giugno non sono soggette a nessun blocco di licenziamento. Sono autorizzati i licenziamenti di tutti gli epurati.

Salvo disposizioni di legge che potranno venire emanate resta inteso che l'indennità di contingenza non è soggetta a contributi di qualsiasi titolo.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

P.vi: Maola Cantà
Schiavio Olindo
Luigi Lodigiani
G. Federici
Ing. R. Ballerini
Andrea Rebora

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

P.ti: Emilio Molinari
Gergio Podestà

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA

P.to C. Grandi

Approved 23/7/1945=Commissario A.M.G. Provinciale Piacenza

P.to: Lovvis Mc. Intyre

Reg. al No 3 registro contratti collettivi (5/2/1) il giorno 23 Luglio 1945.

P.to Dr. C. Grandi.



1989

SUGARA 2
FIRMA "ERIDANIA"

Fra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Piacenza, nella persona dell'Ing. NICOLA CANTÙ, con l'assistenza dell'Ing. LORENZO ALLEGRO, Direttore dello Zuccherificio "ERIDANIA" di Sarmato

e

la Camera Conf. del lavoro rappresentata dal Sig. BOTTAZZI GIOVANNI, presenti i Sigg. BRUSAMONTI ROCCO, TORREGGIANI LUIGI, e CALIFFI EMILIO.

si conviene quanto segue:

Per lo scarico del carbone dai vagoni sul piazzale dello zuccherificio, con accatastamento come di consueto, viene stabilito, per tutta la campagna 1945, che lo scarico sarà fatto a cottimo in ragione di L. 1,50 per Q.le con un minimo di scarico di 150 Q.li per persona in otto ore. Gli operai percepiranno in più la Indennità di Contingenza.

Resta stabilito che variazioni di indennità di contingenza verranno conteggiate.

Fatto oggi 21 agosto 1945.

P.to: Dr. Ing. Nicola Cantù

" Bottazzi Antonio

" Brusamonti Rocco

" Torreggiani Luigi

" Califfi Emilio

e per copia conforme

P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO
DELLA PROV. DI PIACENZA

UFFICIO PROVINCIALE LAVORO
PIACENZA

V° - Piacenza 3.8.1945

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROV. DI PIACENZA
(Dr. Ing. Nicola Cantù)

2011

la Camera Conf. del Lavoro rappresentata dal Sig. BOTTAZZI GIOVANNI, presenti i Sigg. BRUSAMONTI ROCCO, TORREGGIANI LUIGI, e CALIFFI EMILIO.

si conviene quanto segue:

Per lo scarico del carbone dai vagoni sul piazzale dello zuccherificio, con accatastamento come di consueto, viene stabilito, per tutta la campagna 1945, che lo scarico sarà fatto a cottimo in ragione di L. 1,50 per Q.le con un minimo di scarico di 150 Q.li per persona in otto ore. Gli operai percepiranno in più la Indennità di Contingenza.

Resta stabilito che variazioni di indennità di contingenza verranno conteggiate.

Fatto oggi 21 agosto 1945.

F.to: Dr. Ing. Nicola Cantù

" Bottazzi Antonio
" Brusamonti Rocco
" Torreggiani Luigi
" Califfi Emilio

e per copia conforme

P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO
DELLA PROV. DI PIACENZA

UFFICIO PROVINCIALE LAVORO
PIACENZA

V° - Piacenza 3.9.1945

F.to: IL DIRETTORE

Dr. C. Grandi

Registrato all'U.P.L. di Piacenza il 3 Settembre 1945 al n. 14.
Registro contratti Collettivi. F.to: IL DIRETTORE Dr. C. Grandi
p.c.c. all'originale - li 3.9.1945

UFFICIO PROV. DEL LAVORO
PIACENZA

IL SEGRETARIO: firma illeggibile

VERBALE DI ACCORDO PROVVISORIO

PIACENZA
ALL INDUSTRIES

Il giorno 24 agosto 1945 nei locali della Prefettura di Piacenza si sono riuniti sotto la Presidenza del Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro, sig. Grazia presente l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Piacenza l'Associazione Industriali di Piacenza nella persona dell'ing. Nicola Cantù, ing. Ballerini, ing. Luigi Lodigiani, avv. Paolo Fiorani, sig. Schiavio la Camera Confederale del Lavoro di Piacenza nelle persone dei sigg. Podesta = Cademartiri = Contini = Bottazzi = Costa = Borelli i rappresentanti dei Consigli delle Commissioni di Fabbrica riuniti allo scopo di esaminare le rivendicazioni della Camera Confederale del Lavoro di cui al memoriale 21/8/45, si è convenuto quanto segue in esito ai buoni uffici di S.E. il Prefetto avv. Minoia:

1° - Ferme restando le disposizioni dell'accordo 10 luglio 1945, le indennità di contingenza in esso prevista viene così modificata con decorrenza dal 20 agosto 1945:

I lavoratori (operai ed impiegati) che fruiscono di assegni familiari e quindi sono considerati Capi famiglia, percepiranno una indennità di contingenza di L. 21,25 orarie

Per i non Capi Famiglia:

Uomini (impiegati ed operai) oltre i 18 anni	" 17,10 - "
Donne (impiegate ed operaie) " " 18 anni	" 14,75 "
Uomini e donne (impiegati ed operai) dai 16 ai 18 anni	" 9,75 "
Uomini e donne (impiegati ed operai) inferiori ai 16 anni	" 8,10 "

2° - Tale nuova indennità di contingenza viene fissata, in via provvisoria, nell'intesa che qualora con Accordi Nazionali o Regionali ven-

ga stabilita una diversa indennità o una diversa ricorrenza, la indennità stabilita col presente Accordo verrà conguagliata in più o meno colla nuova indennità.

3°= Per i lavoratori considerati Capi Famiglia l'indennità di L. 12 di cui all'Accordo 10 luglio 1945 è elevata a L. 13 dal 1 maggio al 19 agosto 1945.

L'importo di tale differenza verrà accreditato a ciascun lavoratore e conteggiato in sede del conguaglio di cui al n.2.

4°= L'importo delle ore di sciopero perdute nei giorni, 6L,23,24 corrente, verrà versato dagli Industriali entro 8 giorni dalla scadenza dei singoli periodi di paga, tramite l'Associazione Industriali a S.E.il Prefetto il quale ha stabilito d'accordo con la Camera Conf^o del Lavoro di erogare il fondo così costituito per i lavori di riattamento della già Camera del Lavoro in via Borghetto.

5°= La trattazione di tutte le altre rivendicazioni di cui al memoriale predetto vengono rimandate in sede nazionale.

p.L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA di PIACENZA
P.to Nicola Cantù

P.LA CAMERA CONF.DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
P.to Cademartiri Enni o

" Contini
" Bonelli

p.L'UFFICIO PROVINCIALE LAVORO
DI PIACENZA

P.to il Direttore dr.Carlo Grandi

Registrato all'U.P.L. di Piacenza il 25 agosto 1945 al n.10 Reg.Contratti Collettivi f.to dr.Carlo Grandi



2009

Trans. Latoraca

Minutes of Temporary Agreement.

On 24 August 1945 in the premises of the Prefecture of Piacenza the following representatives have met under the presidency of the director of the Regional Labour Office, Mr. Grazia in order to examine the claims of the Labour Chamber as per memo 21.8.45.

Engineers Nicola Santa, Ballerini, Lodigiani, Avv. Fiorani and Mr. Schiavio as representatives of the industrial association of Piacenza,

Messers Podestà, Gademartiri, Contini, Bottazzi, Costa, Bonelli as representatives of the Confederal Labour Chamber.

The representatives of Plant Commissions were also present.

The following has been agreed upon thanks to H.E. the Prefect Avv. Minchia:

1. Though the provisions contemplated by the agreement of 10 July 1945 remain unchanged the contingency indemnity is modified as follows effective 20 August 1945:

Manual and office workers who enjoy family allowances and therefore considered as heads of family, will be granted a contingency indemnity of 21,25 lire hourly.

Men (office and manual workers) not heads of family over 18 years of ageL. 17,70 hourly

Women (office and manual workers) not heads of family over 18 years of ageL. 14,75 hourly

Men and women between 16 and 18 years of age L. 9,75 hourly
" " " under 16 years of age L. 8,10

2. Such new indemnity is temporarily fixed in the event that National or Regional agreements establish a different indemnity or a different date from which to become effective. In this case the indemnity established by the present agreement will be adjusted accordingly with the new indemnity.

3. For workers considered heads of family the indemnity of 12 lire as per agreement of 10 July 45, is increased to 13 lire from 1 May to 19 August 1945.

The amount of such difference will be credited to each worker and calculated as per adjustment mentioned in para 2.

4. The amounts lost during the striked hours of 23 and 24 August will be deposited by the industrials within 8 days of the expiration of pay time, through the Industrial Association to H.E. the Prefect, who has made an agreement with the Labour Chamber to use such amount for repair works of the Labour Chamber on Via Borghetto.

5. The dealing of all other requests - as per aforementioned memo - will be decided later on in a National assembly.

For Industrial Association

Nicola Cantù

For Labour Chamber

Contini

Bonelli

2607

5. The dealing of all other requests - as per aforementioned memo - will be decided later on in a National assembly.

For Industrial Association

Nicola Santù

For Labour Chamber

Contini

Bonelli

2007

September, 10 - 1945

Bologna - Telephone Call 10 hrs
Regional Labour Office
Conversation with doctor Monti-Cocco.

Wage agreement for the Emilia Region :

1. An agreement was reached on August 14th for all industrial workers belonging to the Bologna province, by virtue of which the "Patto di Milano" of 23.6.45 was implemented with retroactivity 6 August 1945.
2. In the Piacenza province, the workers made a request of a 150 % increase on the previous contingency indemnity rate of 96 lire per day. They went on strike and the Prefect, on 24 August 1945 was compelled to grant both the "Patto di Milano" implementation and an increase of 50 lire per day, with retroactivity from 1.5.45. The cost of living bonus is actually paid at a rate of 170 lire per day.
3. In the provinces of Modena and Forlì', negotiations are still going on.
4. Doct. Monti-Cocco has given assurance that copies of the most important wage agreements stipulated for the Emilia region, will be forwarded as soon as possible to this Labour Sub-Commission.

Miss Gao-Pinna.

T. Gao-Pinna

2006

